



# COMUNE di TORRI IN SABINA

Provincia di Rieti

Piazza Roma, n. 6 - CAP 02049 tel. 0765/62004 - fax 0765/62012

Prot. 2891 del 30.05.2022

Torri in Sabina, lì 30.05.2022

*Ordinanza n. 19/2022*

**Oggetto: POTATURA SIEPI, E PIANTE NONCHE' ABBATTIMENTO ALBERI IN FREGIO ALLE STRADE COMUNALI, VICINALI, PROVINCIALI E REGIONALI NEL TERRITORIO COMUNALE.**

## IL SINDACO

**VERIFICATO** che ai bordi delle strade suddette risulta crescente il fenomeno di piante, siepi, rami, foglie e fronde che protendono verso la sede stradale.

**DATO ATTO** che il fenomeno crea ostacolo ai pedoni e ciclisti, occulta la visibilità della segnaletica agli utenti della strada e talvolta danneggia i corpi dell' illuminazione pubblica e/o ne riduce la luminosità nelle ore notturne.

**CONSIDERATO** che nell' eventualità di condizioni meteorologiche avverse potrebbero verificarsi episodi di rami staccati che potrebbero cadere lungo la strada provinciale causando gravi situazioni di pericolo in ordine alla circolazione pedonale e veicolare.

**APPURATO CHE** nel territorio comunale vi sono anche numerosi appezzamenti di terreno, in particolare fondi confinanti con le strade pubbliche che versano in condizione di abbandono ed incuria.

**CONSIDERATO** che ai sensi del punto 46) dell'art. 3 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada, per "Sede stradale " si intende la superficie entro i confini stradali, compresa la carreggiata, i marciapiedi, le piste ciclabili e le fasce di pertinenza.

**DATO ATTO** che il proprietario e/o conduttore degli immobili o dei terreni confinanti con le strade comunali e provinciali ha il doveroso compito di mettere in atto tutte le attività necessarie affinché la vegetazione dei propri terreni non costituisca fonte di pericolo per il transito e la fruizione da parte dell'utente della strada.

**VISTI** l'art. 29 del Codice della Strada, D. Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285 e seguenti misure integrative, che dettano disposizioni e obblighi in merito al mantenimento di piantagioni e siepi.

**VISTI** gli artt. 891, 892, 893 e 894 e seguenti del Codice Civile, in materia di distanza di piantumazione degli alberi dai confini.

**RITENUTO** sussistere le condizioni necessarie per l'emissione di una ordinanza sindacale contingibile ed urgente nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, al solo fine di prevenire grave pericolo all'incolumità pubblica.

**VISTO** il D.M. (Interno) 5 agosto 2008 e riconosciuto che nel caso in oggetto atto a generare danno all'integrità fisica di coloro che transitano sulle strade come sopra indicate, ed anche nei tratti compresi all'interno degli ambiti urbani e centri abitati del presente Comune è ravvisabile il grave pericolo per l'incolumità pubblica previsto nella fattispecie normativa.

**VISTI:** i commi 2 e 4 art. 54 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i. e gli atti d'ufficio.

## **ORDINA**

Ai proprietari, affittuari, conduttori e detentori, a qualsiasi titolo, di immobili e di terreni confinanti con le strade provinciali e vicinali di uso pubblico, di eseguire:

- 1- le potature delle siepi ed il taglio di rami ed arbusti che si protendono oltre il limite della proprietà privata verso le strade provinciali, comunali, vicinali e relativi marciapiedi;
- 2- le potature ed il taglio di rami delle "grandi" essenze arboree che si protendono oltre il limite della proprietà privata verso le strade regionali, provinciali, comunali, vicinali e relativi marciapiedi, avendo cura di conservarne l'integrità, stabilità e bellezza paesaggistica degli stessi, e, ove inevitabile, provvedere all'abbattimento dell'intera pianta;
- 3- la rimozione immediata di alberi, ramaglie, foglie e/o frutti caduti sul piano viabile e relative pertinenze (banchine e cunette) per effetto delle intemperie, della stagionalità e per qualsiasi altra causa.

## **È FATTO OBBLIGO**

Di provvedere agli interventi sopraccitati ogni qualvolta si verificano le problematiche definite in premessa.

Di adoperarsi affinché le operazioni di manutenzione delle aree a verde da parte dei privati non compromettano, durante la loro esecuzione, la sicurezza pubblica e la circolazione di veicoli e/o persone.

Di provvedere all'immediato sgombero di eventuali scarti vegetali qualora i lavori in questione comportino l'invasione delle strade provinciali e vicinali ad uso pubblico.


Di eseguire le eventuali nuove piantumazioni nel pieno rispetto delle distanze impartite dagli artt. 891 e seguenti del Codice Civile.

## **SI DISPONE INOLTRE CHE:**

- in caso di inadempimento i lavori vengano eseguiti d'ufficio dall'Amministrazione comunale, senza ulteriore comunicazione, con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni medesimi con l'applicazione delle previste

sanzioni di legge (da Euro 173,00 a Euro 694,00 in base al citato articolo del Codice della Strada), all' applicazione di eventuali azioni penali per danni arrecati a terzi.

A norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 07/08/1990 n. 241 si avverte, che avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06/12/1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.



**IL SINDACO**  
Dott. *Michele* **CONCEZZI**